



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma **8 ottobre 2019**

I notai individuano nuove massime per le società

Il Comitato triveneto dei Notai dopo il Codice della crisi e dell'insolvenza.

In merito alla responsabilità sulla gestione l'**IC 34** pubblicato e motivato a **settembre 2019** ritiene la nuova formulazione **dell'art. 2475, comma 1**, cc. tesa a rendere chiaro il principio che la responsabilità della gestione ricade in capo agli amministratori *"indipendentemente da chi in concreto, nel rispetto delle regole organizzative interne, abbia deciso un determinato atto gestorio."*

"La nuova formulazione dell'art. 2475 c.c. non può dunque essere intesa come una abrogazione implicita delle norme che consentono di attribuire nella s.r.l. poteri di gestione a soggetti diversi dagli amministratori ... Piuttosto tale disposizione rende evidente che all'organo amministrativo spetta sempre il diritto/dovere di non dare esecuzione a determinate decisioni gestorie da esso non assunte, ove ritenute dannose per la società."

I Notai rilevano che tale responsabilità era già affermata **dall'art. 2476, comma 8** (ex 7) ove dispone che gli stessi siano responsabili in solido con i soci che hanno autorizzato o deciso un atto dannoso per la società.

A tale scopo ci pare opportuno ricordare anche che il comma 6 del riformulato articolo 2476, in vigore dallo scorso 16 marzo 2019, dispone che:

"Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi."